

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE
IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]
Bari, li 27/5/1974

Prot. N. 29/15

All'On. Sig. Presidente del Consiglio Regionale

SEDE

[Handwritten signature]

In allegato trasmetto una proposta di legge di
iniziativa del sottoscritto concernente "Rego
lamentazione accensione stoppie".

Distinti saluti

[Handwritten signature]
Aurelio Andretta

CONSIGLIO REGIONALE		
E R I V O		
27 MAG. 1974		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N.	2037	

Preposta di legge di iniziativa del Consigliere

Aurelio Andretta

""REGOLAMENTAZIONE ACCENSIONE STOPPIE""

RELAZIONE

La prevenzione degli incendi boschivi e campestri è regolata in grandi linee dall'art. 59 del R.D. 18 ~~giugno 1931~~ ^{giugno 1931}, N. 773 (T.U. delle leggi di P.S.) il quale, nel demandare ai Regolamenti Locali di stabilire il tempo e le condizioni nel rispetto delle quali si possa procedere alle operazioni di accensione delle stoppie, fissa al 15 agosto, per il caso che manchi una regolamentazione locale, la data di inizio delle predette operazioni.

Il presente disegno di legge si propone, integrando a livello regionale, la normativa statale in materia di prevenzione di incendi boschivi, campestri, di precisare l'epoca di accensione delle stoppie nelle varie zone agraria e di dettare disposizioni particolari per l'esecuzione di detta operazione in prossimità di zone boschive.

La necessità per la stragrande maggioranza delle aziende di una sollecita esecuzione dei lavori di aratura, successivi alla raccolta cerealicola, specie nei casi in cui in presenza di disponibilità idriche è possibile utilizzare il terreno per colture estivo-autunnali, ^{induce} ~~induce~~ ad anticipare il termine previsto dall'art. 59 del T.U. di P.S. per l'inizio delle accensioni delle stoppie al 15 luglio nei territori agrari di pianura, al 25 luglio nei territori di collina, al 5 agosto in quelli con livello altimetrico superiore a m. 600 - (Articolo 2 del disegno di legge). L'articolo 3 del disegno di legge, richiamato il rispetto di tutte le vigenti disposizioni della legislazione statale in materia, precisa in maniera più particolareggiata le condizioni che, in ogni caso, devono essere rispettate da parte di chi procede all'accensione delle stoppie.

27

Da ultimo, l'art. 4 impone l'osservanza di particolari prescrizioni per l'accensione di stoppie nelle zone prossime ai boschi.

Sotto il profilo giuridico è da rilevare che il presente disegno di legge si limita ad integrare norme legislative statali in una materia, quella di polizia rurale, demandata dall'art. 117 della Costituzione alle Regioni.

Aurelio Andretta



27 MAG. 1974

- 3
- Art. 1 - Per il territorio della Regione Puglia il tempo e le condizioni nel rispetto delle quali è possibile dar fuoco alle stoppie sono disciplinate dalla presente legge.
- Art. 2 - Le operazioni di accensione delle stoppie nei campi non potranno aver luogo prima del 15 luglio nei territori agrari siti ad un livello altimetrico fino a m. 300, prima del 25 luglio nei territori agrari siti ad un livello altimetrico dai 300 ai 600 metri; prima del 5 agosto per i territori siti ad un livello superiore a m. 600.
- Art. 3 - Le operazioni di accensione delle stoppie devono essere effettuate adottando tutte le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, nel rispetto delle disposizioni di Pubblica sicurezza vigenti in materia delle modalità prescritte dagli articoli 71, 73 e 237 della legge sulle opere pubbliche 20/3/1865 n. 2248 allegato F.
- In ogni caso chi accende il fuoco deve assistere di persona alle operazioni fino a quando il fuoco sia spento con il numero occorrente di operatori impegnati a seguire, battendo con frasche verdi e flabelli metallici, lo sviluppo delle fiamme e a fronteggiare una eventuale propagazione del fuoco con l'impiego di badili, di pale e di ogni altro mezzo all'uopo necessario.
- Art. 4 - In prossimità di zone boschive è vietato bruciare le stoppie, gli sterpi e il seccume nelle giornate di vento.
- In condizioni atmosferiche normali l'accensione delle stoppie in prossimità di zone boschive va comunque effettuata ad una distanza non inferiore a m. 100 dal ciglio dei boschi e deve essere preceduta:
- a) dalla creazione di una fascia di sicurezza priva di vegetazione per tutta l'estensione direttamente confinante coi boschi per una larghezza non inferiore

re a m. 10 e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi al bosco;

b) dalla creazione di altra fascia di rispetto, in giro alla zona da bruciare, di terreno arato per una larghezza non inferiore a m. 10 e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi.

Art. 5 - La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.